

Speciale *Commissione* emanata dal veneto Senato stabiliva le attribuzioni spettanti a chi reggeva la città in nome della Serenissima ³⁾.

Anche il Podestà di Rovigno, come in generale tutti i Podestà dell'Istria, era un patrizio veneto, nominato a tale posto dal Senato, ed esso rimaneva in carica dapprima un anno, poscia due ⁴⁾, quindi, dal 1306 in cui furono regolate su base uniforme le podestarie dell'Istria, per 16 mesi.

Il Podestà presiedeva con diritto di voto a tutte le sedute del Consiglio dei cittadini e delle Scuole laiche, le quali non potevano radunarsi senza suo permesso: senza la sua autorizzazione e presenza, non ne erano legali le sedute, nè valide le deliberazioni. Egli era giudice nel civile, e nel criminale; si nell'uno, che nell'altro sentenziava colla cooperazione di almeno due Giudici municipali. Giudicando, doveva tener conto degli usi della terra, sia che fossero semplici consuetudini, sia scritti in apposito Statuto; libero poi, ove lo stimasse conveniente, di seguire la sua coscienza. In tutte le altre questioni di pubblico interesse, era tenuto a prendere consiglio dalle persone della terra a ciò chiamate dallo Statuto, ed a seguirne il parere in quanto lo teneesse opportuno e non fosse contrario all'onore ed all'interesse della Republica ⁵⁾. Spettava inoltre al Podestà la

³⁾ Nell'Appendice XIII è stampata la *Commissione* del doge Antonio Venier al podestà di Rovigno.

⁴⁾ **Minotto**, Dipl. 23 maggio 1284.

⁵⁾ Meglio che nelle Commissioni, tale rapporto fra il Podestà ed il Consiglio dei cittadini era espresso nel **Capitulare** ai n. 5 e 7: *Preterea in facto maleficiorum et de ipsis maleficijs vindictam et iusticiam faciam de malefactoribus et condemnationem de offensionibus cum consilio hominum dicte terre quorum consilio credam in his que mihi videbuntur si mihi consilium eorum rectum videbitur. sin autem, faciam quod mihi melius faciendum videbitur secundum meam conscienciam. De omnibus autem que occurrerint habebō consilium cum hominibus dicte terre cum hiis qui mihi videbuntur. de quibus in ea quantitate clamabo ad consiliū que mihi cum consilio hominum dicte terre videbitur, quorum consilio credam in hijs que pertinebunt ad factum terre, et omnes credencias tenebo que mihi videbuntur et que non sint contra honorem Veneciarum.*

Per maggiori particolari sugli obblighi imposti dalle Commissioni del Senato ai Podestà, si può cfr. **Dr. Benussi**, Introduzione alle Commissioni dei Dogi negli Atti e Memorie della Soc. istriana ecc. vol. 3, fasc. I, a. 1887, pag. 6 e seg.